

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 MARZO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA MALFA**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	233
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Applicabilità ai Comuni appartenenti alle provincie di Frosinone o di Latina delle disposizioni relative alla industrializzazione dell'Italia Meridionale e insulare (310)	233
PRESIDENTE	233, 235
DE PALMA, <i>Relatore</i>	234, 235
AMENDOLA GIORGIO	235
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente nazionale per le Tre Venezie un mutuo di lire 80.000.000 (309)	235
PRESIDENTE	235, 236, 237
BALDUZZI, <i>Relatore</i>	235, 236, 237
CHIARAMELLO	236
BAVARO	236
PELLA, <i>Ministro del tesoro</i> e ad interim del bilancio	236, 237
PETRILLI	236
WALTER	237
DE MARTINO CARMINE	237
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente autonomo Volturmo di Napoli (299)	238
PRESIDENTE	238
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	238
DE MARTINO FRANCESCO	238

La seduta comincia alle 16,15.

Sono presenti:

Amendola Giorgio, Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Bettinotti, Casoni, Castelli Avolio, Chiaramello, Corbino, Costa, De Martino Carmine, De Martino Francesco, De Palma, Ghislandi, Guggenberg, La Malfa, Martinelli, Massola, Menotti, Minella Angiola, Nicoletto, Pecoraro, Pesenti, Petrilli, Ponti, Proia, Sullo, Tarozzi, Tosi, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Valenti, Vicentini, Walter, Zagari.

Intervengono anche il Ministro delle finanze, Vanoni e il Ministro del tesoro, Pella.

MARTINELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Mussini, Nitti e Schiratti.

Discussione del disegno di legge « Applicabilità ai Comuni appartenenti alle Provincie di Frosinone e di Latina delle disposizioni relative alla industrializzazione dell'Italia Meridionale e Insulare ». (310).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Applicabilità ai comuni appartenenti alle provincie di Frosinone e di Latina delle disposizioni relative all'industrializzazione dell'Italia Meridionale e Insulare ». Il disegno di legge è

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1949

stato già approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato.

L'onorevole De Palma, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE PALMA, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto all'esame della nostra Commissione ha per oggetto, l'applicabilità ai comuni appartenenti alle provincie di Frosinone e di Latina delle disposizioni relative all'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

Giova ricordare che il disegno di legge recante norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121, concernenti l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare conteneva, nel testo proposto dal Governo, la seguente disposizione all'articolo 4, primo comma:

« I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, possono essere concessi per stabilimenti industriali, ai fini dell'attuazione di iniziative ritenute efficienti per l'industrializzazione delle regioni e dei territori di cui agli articoli 1 e 11 del decreto 5 marzo 1948, n. 121 ».

Con il richiamo dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, venivano esplicitamente estesi alle provincie di Latina e di Frosinone, integralmente, i benefici dell'industrializzazione. Che tale fosse l'intendimento dei Ministri proponenti si rileva anche dalla relazione che accompagna il progetto di legge presentato il 7 agosto 1948 al Senato della Repubblica. Infatti, in detta relazione, è esplicitamente specificato:

« Nell'articolo 4 si riconosce formalmente che le provvidenze per la industrializzazione si applicano alle Regioni ed ai Comuni di cui agli articoli 1 ed 11 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 e quindi, anche alle provincie di Latina e Frosinone ».

Senonché tale norma non figura nel testo definitivo (legge 29 dicembre 1948, n. 1482), perché la X Commissione permanente della Camera dei Deputati ne propose l'eliminazione, ritenendo nella sua relazione che il primo comma dell'articolo 4 del disegno di legge sarebbe stato necessario se la destinazione dei finanziamenti fosse stata estesa alle aziende industriali e non mantenuta invece limitatamente agli stabilimenti industriali.

L'estensione sollecitata da taluni ambienti economici — dice la relazione — ad onta che non fosse stata accolta dal Governo, non è parsa invece giustificata, specialmente in considerazione della ristretta misura dei finan-

ziamenti che rimangono destinati alle stesse categorie per cui fu predisposto il decreto 14 dicembre 1947, n. 1598.

Ora, è chiaro che la Commissione parlamentare, rivendicando il beneficio finanziario solo agli stabilimenti industriali di cui viene così implicitamente a riconoscere l'opportunità e la necessità, non intendeva già di escludere gli stabilimenti di Frosinone e di Latina, ma solo quelle aziende industriali che non comportano un congruo impiego di mano d'opera, fine questo precipuo della legge sull'industrializzazione. La Camera dei deputati approvò, pertanto, il testo dell'articolo 4, così modificato dalla Commissione:

« Le agevolazioni fiscali e tariffarie, previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, si applicano, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, anche:

a) a tutti i comuni delle provincie di Frosinone e Latina;

b) alla costruzione ed attivazione di nuovi stabilimenti ed alla ricostruzione, alla riattivazione, alla trasformazione ed all'ampliamento di stabilimenti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ed alla lettera a) del presente articolo, posteriori al 1° gennaio 1944 ».

E che si tratti di una materiale omissione, conseguente alla variata dizione del primitivo articolo 4, ma che, involontariamente danneggia gravemente le due provincie, appare dalla relazione parlamentare e dallo stesso comma b) del testo approvato, il quale, mentre estende ad esse le agevolazioni fiscali e tariffarie, stabilite per tutti i nuovi impianti del Mezzogiorno, le esclude poi, di fatto, da quei finanziamenti che possono stimolare il sorgere di costose iniziative industriali.

Il progetto di legge, così modificato, fu trasmesso dalla Camera dei deputati al Senato, il quale, pur approvando il provvedimento in vista della necessità di una sua sollecita emanazione, votava un ordine del giorno, nel quale osservava che la soppressione della norma, operata dalla Camera dei deputati, poteva portare ad escludere le provincie di Frosinone e Latina dai benefici dei finanziamenti; rilevava che tale esclusione non era dovuta a deliberato proposito, ed invitava il Governo a proporre un nuovo provvedimento inteso a ripristinare la disposizione soppressa.

Pertanto si propone il disegno di legge in esame, che consta di un solo articolo, del seguente tenore:

« Le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1949

sostituiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 — con le modificazioni e integrazioni di cui alla legge 29 dicembre 1948, n. 1482 — si intendono applicabili a tutti i comuni di Frosinone e di Latina ».

L'utilità e l'urgenza del provvedimento sono rilevanti, perché sia nella provincia di Frosinone che in quella di Latina, vi sono state notevoli iniziative industriali, fra le quali occupano un posto preminente quelle che hanno per fine la trasformazione dei prodotti agricoli. Ed oggi ci troviamo di fronte al fatto che queste iniziative sono passate dallo stato di semplice progetto a quello di coraggiosa realizzazione.

È quindi necessario andare incontro a tali iniziative, perché possano usufruire di quelli che sono i benefici dei finanziamenti che la legge prevede. Per queste considerazioni, ritengo che la Commissione debba votare per l'accoglimento del disegno di legge in esame.

AMENDOLA GIORGIO. Io sono d'accordo — come ha rilevato l'onorevole relatore — che la disposizione in esame sia applicabile anche alle provincie di Latina e Frosinone; tengo però a far notare che più si allarga l'area di applicazione del provvedimento, e più il valore e l'efficacia di esso tendono a diminuire, onde si riaffacciano le preoccupazioni che noi già manifestammo a suo tempo: l'inadeguatezza del provvedimento a venire incontro agli effettivi bisogni del Mezzogiorno.

DE PALMA, *Relatore*. Desidero chiarire che col disegno di legge sottoposto oggi al nostro esame noi non facciamo che supplire ad una certa dimenticanza, diciamo così, perché le provincie di Frosinone e Latina già da tempo erano state incluse e quindi non è un allargamento che viene fatto all'ultima ora.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

« Le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, — con le modificazioni e integrazioni di cui alla legge 29 dicembre 1948, n. 1482 — si intendono applicabili a tutti i Comuni delle provincie di Frosinone e di Latina ».

Non essendovi oratori iscritti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno legge: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente Nazionale per le Tre Venezie un mutuo di lire 80.000.000 (309).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente nazionale per le Tre Venezie un mutuo di lire 80.000.000 ».

Invito l'onorevole Balduzzi, Relatore, ad esporre la sua relazione.

BALDUZZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'Ente nazionale per le Tre Venezie, sorto dalla trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le tre Venezie, è un Ente parastatale regolato dalla legge 27 novembre 1939, n. 1780, con le successive modificazioni e svolgimenti — tra le altre — una attività intesa allo sviluppo dell'economia agraria nelle Venezie; a tal fine ha in corso lavori di bonifica e di miglioramento agrario-fondario sui terreni di sua proprietà.

Detto Ente è alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, retto da un Commissario, nominato dalla Presidenza stessa, ed assistito da un Comitato composto da cinque funzionari designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e dei lavori pubblici.

È inoltre controllato da un collegio di revisori, composto da tre funzionari nominati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero del tesoro e dalla Corte dei conti.

Con regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1653, l'Ente predetto ottenne dalla Cassa depositi e prestiti un finanziamento di 30 milioni al fine di intensificare l'opera di formazione della piccola proprietà e di organiche unità rurali nelle Venezie. L'Ente difatti costituì circa 200 aziende per una superficie complessiva di Ha. 6116 nelle provincie di Udine, Trieste, Gorizia, Fiume, Pola e Bolzano, aziende di cui bonificò i terreni e li mise in coltura, iniziandone le assegnazioni a famiglie di coltivatori.

Tale sovvenzione, non essendo stata rimborsata alla scadenza, è tuttora da sistemare.

Nella relazione ministeriale — che accompagna il disegno di legge in esame presentato al Senato — si afferma:

« L'Ente, pur avendo una buona situazione patrimoniale, non si trova in condizioni tali da consentirgli di pagare in unica soluzione il suo debito, e neppure di sopperire alle esigenze della propria attività comprendenti le

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1949

ricostruzioni agrario-fondiarie dei suoi beni, che hanno subito danni a seguito delle trascorse vicende belliche ».

Risulta infatti che, in conseguenza della guerra, l'Ente ebbe a subire non soltanto perdite gravissime nelle tenute saccheggiate e spogliate di scorte vive e morte e danneggiate nei fabbricati e nelle colture, ma perdette tutte le aziende delle provincie di Fiume e Pola e gran parte di quelle comprese nelle zone della provincia di Trieste e di Gorizia assegnate alla Jugoslavia. Complessivamente furono circa Ha. 3000 perduti.

Ciò stando, l'Ente ha richiesto una sovvenzione, sotto forma di mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, di lire 80 milioni, con la quale sistemare la vecchia operazione ed essere posto in grado di far fronte alle esigenze statutarie.

Su tale operazione si è espresso favorevolmente il Ministero del tesoro, e per esso la Ragioneria generale dello Stato, e la Cassa depositi e prestiti, in considerazione che l'Ente ha la effettiva possibilità di fronteggiare con le proprie rendite, l'ammortamento graduale dell'operazione prospettata.

Difatti nel 1947 le sole tenute di bonifica diedero un utile netto di gestione di lire 40 milioni, utile che nel 1948 è salito a lire 60 milioni.

CHIARAMELLO. Sono favorevole, a questa concessione, ma, per quanto concerne le sovvenzioni in genere che noi continuiamo a dare a tutti questi Enti, desidero dichiarare che bisognerà esaminare a fondo la questione, nel senso che dovremo mettere nella possibilità di vivere solo ed esclusivamente gli enti che effettivamente sono in condizioni tali da poter funzionare, senza peraltro estendere ulteriormente queste sovvenzioni. Perché se oggi un debitore sconta alla Banca 100 mila lire per pagare un mutuo precedente di 50 mila lire, la seconda volta sconterà 200 mila lire per pagare le 100 mila lire, e così via. Conviene pertanto esaminare la situazione precisa di tutti gli Enti statali e non statali (che in Italia sono centinaia), appoggiando e mettendo in condizioni di vivere quelli che effettivamente hanno delle possibilità; gli altri occorre liquidarli senza ulteriore indugio.

PRESIDENTE. In una seduta precedente abbiamo formalmente dichiarato che non avremmo esaminato provvedimenti riguardanti sovvenzioni senza che alla relazione fossero allegati il bilancio e le note relative alla situazione patrimoniale degli Enti in questione.

BALDUZZI, *Relatore*. Dirò a questo proposito che mi sono fatto parte diligente e sono andato personalmente all'Ente nazionale per le Tre Venezie — sede di Roma — dove ho potuto avere i dati relativi alla situazione dei conti al 31 dicembre 1947: per il 1948 l'esercizio chiude con un utile di 60 milioni. L'esame che sull'operazione debbono aver fatto tanto la Ragioneria generale dello Stato che la Cassa depositi e prestiti (organi indubbiamente molto prudenti nei loro giudizi finanziari) dà affidamenti di tranquillità alla nostra Commissione.

BAVARO. Mi sembra che non siamo in tema di sovvenzioni: qui praticamente si tratta di dare un mutuo e si capisce che per avere un mutuo occorre l'autorizzazione ministeriale.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Vorrei chiarire che la richiesta di 80 milioni di mutuo fatta dall'Ente è determinata da due cause: in primo luogo, la sistemazione di un precedente debito di 30 milioni che, stipulato nel 1935, non ha ancora avuta una sistemazione definitiva. Quindi si tratta di sostituire ad una passività un'altra passività, con operazioni genericamente di consolidamento. La differenza è inoltre richiesta, non per coprire perdite del conto economico, ma per le necessità di gestione, per le trasformazioni agrarie che fa l'Ente, e quindi non si tratta di colmare un *deficit* di bilancio, ma si tratta di sistemare una passività esistente e, d'altra parte, di dare un maggior respiro alla Tesoreria per operazioni di investimenti, ecc. Questo dico per spiegare la portata del provvedimento.

Debbo inoltre ringraziare l'onorevole Chiaramello per aver portato qui un contributo di rafforzamento alle intenzioni già manifestate dal Governo, di mettere un po' alla volta fuori dalla vita economica quegli Enti che non sono in grado di vivere con risorse proprie. A tal riguardo debbo anche dire che questo proposito c'è, ma è anche molto difficile il compito, perché, appena di questi Enti se ne tocca uno, autorevolmente e da tutte le parti si incomincia a spiegare che proprio quello era l'Ente che non si doveva toccare! Prego al riguardo i colleghi di facilitare quest'opera e chiedo quindi anche la vostra collaborazione.

PETRILLI. Desidererei spiegazioni più dettagliate dall'onorevole Relatore sulla necessità di questa operazione finanziaria garantita dallo Stato, dal momento che l'onorevole Balduzzi, relatore di questo disegno di legge, ci informa che il bilancio del 1947 si è

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1949

chiuso con un utile di 40 milioni e quello del 1948 con un utile di 60 milioni. Non capisco come con questi due utili che ammonzano complessivamente a 100 milioni, l'Ente si trovi nella impossibilità di rimborsare il debito di 30 milioni contratto nel 1935 a tal punto che, se non intervenisse questo nuovo finanziamento, il Tesoro dovrebbe provvedere al pagamento del mutuo. Che l'Ente abbia degli utili di 100 milioni e non possa provvedere a pagare un debito di 30 milioni e sia costretto a farne uno di 80 milioni per assorbire quello precedente di minore entità tanto da sottoporre il Tesoro alla necessità di pagare per esso alla Cassa depositi e prestiti, questo fatto non mi riesce molto chiaro. Per poter dare voto favorevole, desidero quindi avere tutti gli elementi di giudizio.

BALDUZZI, *Relatore*. Mi sono procurato alcuni dati relativi alla situazione finanziaria dell'Ente, situazione che è stata resa difficile anche dalla ritardata riscossione di contributi e concorsi nelle spese per opere di bonifica e trasformazione fondiaria e da un immobilizzo per l'acquisto di pascoli e boschi nelle zone del Tarvisiano e del Brennero.

PELLA, *Ministro del tesoro e, ad interim, del bilancio*. Infatti un milione è stato speso per l'acquisto di un terreno da bonificare, e questo postula il programma di una bonifica, e quel milione rappresenta un lievito che fa poi scaturire tutto un programma da cui derivano anche finanziamenti ecc. È interessante osservare questo: che non si tratta di un mutuo richiesto per colmare perdite, ma per tre ottavi è richiesto allo scopo di sostituire una attività esistente, e per cinque ottavi è inteso a finanziare il programma dell'Ente, ossia l'esercizio dell'Ente, che è un esercizio di trasformazione e di bonifica.

Gli utili che via via si realizzano, formano proprio la garanzia di cui noi abbiamo bisogno, perché è necessario tener presente l'ammortamento del capitale e il pagamento degli interessi. Inoltre, come Ministro proponente, vorrei chiedere al Relatore se condivide questo orientamento del Governo.

BALDUZZI, *Relatore*. Esattamente. Io lo condivido, anzi, potrei leggere alcuni dati che riguardano la situazione dei progetti e delle perdite del 1947: reddito delle colture agrarie lire 80.002.300; reddito delle stalle 671.336; reddito dei boschi della gestione piccola proprietà contadina 16.565.840; sopravvenienze attive 1.197.991; rendite varie 4.842.696, totale 103.280.193; contro le spese di manutenzione e gestione opere di bonifica: lire 3.904.555; opere fondiaria e agrarie 9.665.428; manuten-

zione per macchine e attrezzi 5.604.470; spese generali 22.283.246; imposte, tasse e canoni consorziali di bonifica 1.132.512; interessi passivi 1.860.937; sopravvenienze passive 15 mila 617; accantonamenti, ammortamenti e svalutazioni 18.031.132; spese varie lire 64 mila 518; totale lire 62.562.409, in definitiva, vi è un utile di gestione di lire 40.717.784, come poc'anzi vi dicevo.

WALTER. Sono per modo di dire 40 milioni, poiché sono immobilizzati...

BALDUZZI, *Relatore*. Non cambia per altro la natura di utile d'esercizio.

DE MARTINO CARMINE. Ho domandato adesso al Relatore, su che superficie di terreno si verifica questo utile. Mi ha parlato di 6000 ettari. È opportuno tener presente onorevoli colleghi, che volendo bonificare o migliorare questo terreno, siamo effettivamente in una cifra ragionevole. Si tratta di 6 mila ettari. Se si fossero bonificati soltanto mille ettari, indubbiamente questa bonifica avrebbe già assorbito i 100 milioni di utile, cioè i 40 milioni del 1947 e i 60 milioni del 1948. Ora, per la erogazione degli 80 milioni di cui noi discutiamo, tenendo conto dell'importanza della superficie, dichiaro di votare secondo il parere dell'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge:

ART. 1.

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente nazionale per le Tre Venezie un mutuo di lire 80 milioni da destinarsi alla estinzione di passività ed al normale andamento della gestione dell'Ente stesso ».

(È approvato).

ART. 2.

« La somministrazione del mutuo di cui al precedente articolo potrà effettuarsi, su richiesta dell'Ente suddetto, in unica soluzione oppure a rate, non oltre il 31 marzo 1949 ».

(È approvato).

ART. 3.

« L'ammortamento delle somme somministrate decorrerà dal 1° aprile 1949 e sarà effettuato mediante il pagamento di trenta annua-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1949

lità costanti posticipate calcolato all'interesse annuo del 5,80 per cento.

« Le annualità di ammortamento saranno pagate a rate semestrali, scadenti il 30 settembre ed il 31 marzo di ogni anno ».

(È approvato).

ART. 4.

« Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed interessi.

« Ove l'Ente nazionale per le Tre Venezie non esegua il pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti, senza obbligo di preventiva escussione del debitore principale, darà comunicazione della inadempienza al Ministero del tesoro, il quale provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo surrogato alla Cassa depositi e prestiti a termine dell'articolo 1949 del Codice civile.

« In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma sarà iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o su alcuni degli immobili di proprietà dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, che offrano adeguata garanzia ».

(È approvato).

ART. 5.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

ART. 6.

« La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge « Concessione di una sovvenzione straordinaria all'Ente Autonomo Volturno di Napoli ». (299).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Conces-

sione di una sovvenzione straordinaria all'Ente autonomo Volturno di Napoli ».

In assenza del relatore, propongo che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui disegni di legge che sono stati esaminati nell'odierna seduta.

DE MARTINO FRANCESCO. Dichiaro di astenermi nella votazione sul disegno di legge n. 309: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente delle Tre Venezie un mutuo di 80 milioni ».

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Applicabilità ai comuni appartenenti alle provincie di Frosinone e di Latina delle disposizioni relative alla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare » (310):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Ente delle Tre Venezie un mutuo di 80 milioni » (309):

Presenti	29
Votanti	28
Astenuti	1
Maggioranza	15
Voti favorevoli	23
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 18.